




*Regione Siciliana*  
**PRESIDENZA**  
**AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO**  
**DELLA SICILIA**



**PROGRAMMA D'AZIONE OBBLIGATORIO**  
**PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA**  
**Aggiornamento 2022**  
**(art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)**

*Il Dirigente del Servizio 2*  
*(Ing. Tommaso Bona)*

*Settembre 2022*

*Il Segretario Generale*  
*(Santoro)*

- ***Premessa***

La direttiva 91/676/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs.152/99 e successive integrazioni, nonché con D.Lgs 152/2006, si pone l'obiettivo di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento.

In applicazione alla suddetta legislazione le Regioni devono individuare nel proprio territorio le "zone vulnerabili" e definire programmi di azione obbligatori per gli agricoltori da applicare all'interno di tali aree.

La Regione Siciliana ha realizzato la prima "Carta Regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" in scala 1:250.000 (D.D.G. n.121 del 24 febbraio 2005). Al fine della tutela delle risorse idriche, nelle zone individuate come vulnerabili gli agricoltori dovevano rispettare le misure vincolanti prescritte nel "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" di cui al D.D.G. n.53 del 12 gennaio 2007, nonché le disposizioni contenute nella "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.101, comma 7, lettera a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2005, n.152 e da piccole aziende agroalimentari" emanate con D.D.G. n.61 del 17 gennaio 2007 - allegato 2. Per quanto non previsto dai due precedenti decreti regionali si rimandava all'applicazione delle indicazioni del Codice di Buona Pratica Agricola nazionale, approvato con decreto interministeriale del 19/04/1999 (GURI n.102 del 04/05/1999 - Supplemento Ordinario). A seguito dell'adozione della Legge Nazionale n.221 del 17 dicembre 2012 - art. 36 c.7 ter e 7 quater, la DG Ambiente aveva avviato la procedura EU-Pilot, chiedendo fra l'altro informazioni sull'applicazione della stessa Legge Nazionale e sulle regole applicabili al di fuori delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) in ciascuna delle regioni.


La Giunta Regionale, con delibera n.62 del 05/02/2013, ha confermato le ZVN individuate con il D.D.G. n.121 del 24/02/2005 e la vigenza dei D.D.G. 53/2007 e

D.D.G. 61/2007 di approvazione, modifica e integrazione del “Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Inoltre, la medesima delibera aveva disposto di non applicare sul territorio regionale il comma 7 quater dell’art.36 della L.221/2012 e che le imprese agricole, le cui aziende ricadono nelle ZVN, dovevano attenersi alle condizioni del “Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, senza soluzione di continuità.

In atto, a seguito delle nuove prescrizioni ministeriali in materia di utilizzazione agronomica di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25/02/2016, sono state emanate disposizioni integrative regionali con D.P. n.562/GAB del 21/07/2022 - allegato 2 “ *Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 03/04/2006, n.152, e da piccole aziende agroalimentari, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*”.

La carta di vulnerabilità ai nitrati è stata successivamente modificata ed allegata al Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia adottato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana del 29/06/2016, n.228 ed approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016. Nell’ambito della procedura di infrazione 2249/2018, a seguito dell’incontro con la Commissione Europea del 2019, nel corso del quale sono stati definiti gli impegni che ciascuna amministrazione regionale doveva adempiere per dare concreta risposta alle contestazioni della procedura, si è provveduto ad ulteriori aggiornamenti della carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (adottati con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n.117 del 11/11/2019 e n.45 del 23/02/2021).

L’ultimo aggiornamento della carta è stato effettuato nel 2022 alla luce dei dati di monitoraggio delle acque nel quadriennio 2016-2019 effettuato da Arpa Sicilia.



Al fine della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento provocato dai composti azotati nelle zone vulnerabili, individuate nella "Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - aggiornamento 2022", approvata con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia D.S.G. n.125 del 16 maggio 2022, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione n.28 del 17 giugno 2022 e nel sito dell'Autorità di Bacino distrettuale alla pagina: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/adozione-carta-regionale-zone-vulnerabili-nitrati-origine-agricola-aggiornamento-2022>, sono pertanto di obbligatoria applicazione le misure vincolanti descritte nel Codice di Buona Pratica Agricola approvato con il citato decreto interministeriale del 19/04/1999, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 5046/2016 e la disciplina integrativa di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.562/GAB del 21 luglio 2022, nonché quelle del presente programma d'azione – aggiornamento 2022.

- ***Norme obbligatorie relative alla gestione dei fertilizzanti e ad altre pratiche agronomiche***

**- Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n.75**

1. Ai sensi dell'articolo 17 - *Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n.75* del Decreto del Presidente della Regione n.562/GAB del 21 luglio 2022 e dell'articolo 36 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.M. 5046/2016, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010, è vietato entro:

- a) 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art.94 del D.Lgs.152/2006;
- b) 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 - *Divieti di utilizzazione dei liquami*, comma 1, lettere a), b), e), f), g) della disciplina integrativa di cui al D.P. n.562/GAB del 21 luglio 2022.

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016, nelle fasce di divieto di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto dello stesso decreto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari, nelle aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura individua diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

4. Ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25/02/2016, nel caso di terreno con pendenza superiore al 10% è obbligatorio:

- a) prevedere una copertura del suolo tramite vegetazione spontanea o attraverso l'inserimento di colture intercalari o di copertura (c.d. cover-crops), qualora le condizioni climatiche lo consentano;
- b) effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;
- c) non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm.

5. Per quanto non previsto e sopraelencato si applicano le altre disposizioni di cui all'articolo 36 del D.M.5046/2016.

### **- Divieti di utilizzazione dei liquami**

1. Ai sensi dell'articolo 18 - *Divieti di utilizzazione dei liquami* del Decreto del Presidente della Regione D.P. n.562/GAB del 21 luglio 2022 e dell'articolo 37 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad esso assimilati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.M.5046/2016, nonché del digestato è vietato almeno entro:

- a) 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art.94 del D.Lgs.152/2006;
- b) 50 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), f), g) e all'articolo 7 comma 1 lettere f), g), h), i), j) della disciplina integrativa di cui al Decreto del Presidente della Regione D.P. n.562/GAB del 21 luglio 2022.

3. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25/02/2016, nelle fasce di divieto di cui al comma 1 dell'articolo 37 dello stesso decreto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una

copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari, nelle aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura individua diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

4. Per quanto non previsto e sopraelencato si applicano le altre disposizioni di cui all'articolo 37 del D.M. n.5046/2016.

Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, la distribuzione in campo dei fertilizzanti azotati sia organici che minerali deve essere effettuata nei periodi indicati nella successiva **tabella n.1** e nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in base:

- alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;
- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento.

Valgono comunque i periodi minimi di divieto di utilizzazione dei fertilizzanti minerali, organici e misto-organici contenenti azoto di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016 come di seguito riportati:

## PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022

Fertilizzanti	Periodi minimi di divieto
concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75	90gg
letami	90gg
materiali assimilati al letame	90gg ( 120 gg per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%)
liquami e materiali ad essi assimilati e acque reflue	- 90 gg nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata -120 gg nei terreni destinati ad altre colture

Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40 - *Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione* del D.M.5046/2016 e le disposizioni integrative di cui all'articolo 19 - *Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione* del D.P. n.562 del 21 luglio 2022.

La quantità massima di unità di azoto apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, non deve comunque determinare un superamento dei limiti di cui all'Allegato C - *Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola* dell'Allegato 2 al Decreto del Presidente della Regione D.P. n. 562/GAB del 21 luglio 2022, riproposti nella successiva **tabella n.2** in funzione del tipo di coltura.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo massimo di unità di azoto deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti di allevamento le aziende dovranno attenersi a quanto prescritto dall'articolo 38 del D.M.5046/2016, nonché alle altre prescrizioni integrative di cui al D.P. n.562 del 21 luglio 2022, mentre per quanto riguarda la comunicazione ed il trasporto all'articolo 4 decreto del Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016 ed alle relative disposizioni integrative del Decreto D.P. n.562 del 21 luglio 2022.

Sui terreni utilizzati per gli spandimenti devono essere impiegati prioritariamente come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato 1 al D.M.5046/2016 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento allo stesso decreto n.5046 del 2016.

Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono:

- 1) redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016 ed all'articolo 3 del D.P.562/GAB del 21/07/2022, integrato con tutti gli elementi fertilizzanti (piano di concimazione annuale) a firma di un tecnico agricolo abilitato;
- 2) aderire al programma regionale di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione che prevede l'utilizzazione di un apposito software realizzato e reso disponibile dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura sul proprio sito web;
- 3) tenere un registro aziendale comprensivo di scheda di magazzino e registrare tutte le operazioni colturali (vedi fac-simile allegato).

Il piano di concimazione dovrà essere vidimato annualmente dal competente ufficio del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e conservato per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo. Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura darà disposizioni procedurali specifiche per la redazione e gestione dei suddetti registri aziendali.

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) la corretta applicazione al suolo, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA, salvo diverse disposizioni normative;

Al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e di stabilire i corretti volumi di adacquamento, le aziende potranno aderire al programma regionale di miglioramento dell'efficienza irrigua attraverso l'uso on line del software IRRISIAS, disponibile presso il sito web del SIAS della Regione ed in ogni caso dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

1. L'irrigazione per infiltrazione laterale è vietata sui terreni:
  - a) molto permeabili;
  - b) ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano campagna;

- c) con strato di suolo molto sottile (inferiore a 25 cm);
- d) con pendenza superiore al 3%, salvo il ricorso ad opportune sistemazioni irrigue.

2. I volumi di adacquamento erogati con qualsiasi sistema di irrigazione dovranno in ogni caso essere commisurati alle effettive esigenze colturali, in relazione alle caratteristiche dei suoli ed all'andamento meteorologico corrente. In particolare, in seguito alla verifica dell'effettivo raggiungimento del momento di intervento irriguo, anche eventualmente attraverso l'adozione e l'applicazione di idonei ed appropriati metodi di bilancio idrico, i volumi di adacquamento raccomandati sono quelli riportati nella tabella allegata (**Allegato 3**).

## PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022

Tabella n. 1 - Periodi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti minerali, organici e misto-organici contenenti azoto			
<i>Colture</i>	<i>Periodi di divieto di distribuzione (1)</i>	<i>Motivazioni</i>	<i>Note</i>
Colture erbacee avvicendate a ciclo autunno-primaverile	15 novembre - 15 febbraio.	Limitare le perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.	Raccomandato l'avvicendamento colturale tra cereali e leguminose. La distribuzione deve essere frazionata in almeno due interventi.
Colture erbacee avvicendate a ciclo primaverile-estivo	1 ottobre – 31 gennaio.	Limitare le perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli.
Ortive protette ed in pieno campo Specie ornamentali coltivate in vaso Piante in vivaio	Individuare un periodo di divieto di distribuzione di almeno 90 giorni anche non continuativi, tenendo conto degli specifici cicli colturali. Tale periodo annualmente dovrà essere specificato nel piano di concimazione annuale.	Limitare le perdite per ruscellamento, volatilizzazione e lisciviazione, accentuate in suoli sottili e a tessitura grossolana.	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli.
Vite, olivo, agrumi e fruttiferi (2)	1 novembre - 30 gennaio.	Limitare le perdite per volatilizzazione, lisciviazione e ruscellamento.	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli.
Colture coltivate in fuorisuolo su substrato inerte	nessuno.		Stoccare tutte le acque di sgrondo per impiegarle nei seguenti modi:  1- per la fertirrigazione delle colture poste su terreni aziendali non in area vulnerabile ai nitrati; 2- per la fertirrigazione delle colture poste su terreni aziendali in area vulnerabile ai nitrati con i vincoli di impiego previsti per la singola coltura e tenendo in considerazione il contenuto residuo di azoto (circa il 30% della soluzione nutritiva di partenza); 3- nel caso che l'azienda non dispone di altri terreni, lo grondo va eliminato come acque reflue domestiche o trattato per osmosi inversa.

- 1) nel caso di utilizzo delle deiezioni degli avicunicoli, essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, l'inizio del periodo di divieto indicato è anticipato di 15 giorni e la fine posticipata di 15 giorni, per una durata complessiva di 120 giorni di divieto.
- 2) in caso di uso di liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, il periodo di divieto per le colture viene ampliato dal 15 settembre al 15 febbraio.

# PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022

Tabella n. 2 -Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative			
Coltura	Apporto massimo di Azoto [unità/ettaro/anno]	Coltura	Apporto massimo di Azoto [unità/ettaro/anno]
COLTURE ERBACEE			
<b>Cereali</b>		<b>Piante industriali</b>	
Frumento duro	90	Barbabietola da zucchero	120
Mais	200	Colza	100
Orzo e avena	75	Girasole	80
Segale	70	Soia	15
Leguminose da granella			
Leguminose da granella	15	<b>Piante da tubero</b>	
Leguminose da foraggio	15	Patata	150
<b>Foraggere</b>			
Foraggere da leguminosa	15	<b>Culture floricole</b>	150
Altre foraggere	70		
<b>Piante officinali</b>	100		
PIANTE ORTICOLE			
Aglio	75	Finocchio	180
Anguria	75	Fragola	150
Asparago	180	Insalate	45
Bietola da coste	110	Melanzana	200
Cavolfiore	200	Melone asciutto	60
Cavolo broccolo	150	Melone irriguo	120
Cavolo verza e cappuccio	200	Peperone	150
Cipolla	120	Pomodoro	135
Carciofo	200	Rapa	110
Carota	110	Sedano	150
Cetriolo	130	Spinacio	100
Fagiolino	200	Zucchino	190
COLTURE ARBOREE e ARBUSTIVE			
Agrumi	180	Albicocco	110
Limone	190	Ciliegio	90
Olivo asciutto da olio	75	Fico d'india	50
Olivo irriguo da mensa	90	Kaki asciutto	110
Vite da tavola in irriguo	225	Kaki irriguo	135
Vite da vino	75	Mandorlo	70
Capperi	55	Melo	75
Pesco	135	Nespole del giappone	135
Pistacchio	45	Nocciolo	60
Susino	110	Pero	90

<b>Tabella n. 3 - Volumi di adacquamento massimi raccomandati (m<sup>3</sup>/ha), in funzione delle caratteristiche granulometriche dei suoli</b>		
<i><b>Tessitura dei suoli</b></i>	<i><b>Profondità</b></i>	
	<i><b>Fino a 50 cm</b></i>	<i><b>Oltre 50 cm</b></i>
Grossolana e moderatamente grossolana	300	400
Media	400	600
Fine e moderatamente fine	500	700

Per le colture ortive, per le quali in genere il momento di intervento irriguo si raggiunge già con valori superiori o uguali al 70% dell'AWC e quindi con turni più brevi, si raccomanda di ridurre i suddetti volumi del 25%.

**Legenda:**

<b>Classi</b>	<b>Tessitura</b>
Grossolana:	sabbiosa, sabbioso - franca, franco - sabbiosa grossolana
Moderatamente grossolana:	franco - sabbiosa, franco - sabbiosa fine, franco - sabbiosa molto fine
Media:	franca, franco - limosa, limosa, franco - sabbioso - argillosa
Moderatamente fine:	franco - argillosa, franco - limoso - argillosa, argillosa
Fine:	argilloso - sabbiosa, argilloso - limosa

• **Controlli**

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21 del Decreto D.P. n.562/GAB del 21/07/2022 che di seguito si richiamano

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di corpi idrici individuati dalla Regione, ai sensi dell'allegato 7, parte A-I alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, l'Autorità di Bacino, avvalendosi di ARPA Sicilia, sulla base di un programma di monitoraggio effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere;
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle altre conoscenze riguardo allo stato delle acque, agli

- allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche ed idrologiche, organizza ed effettua anche nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui alla disciplina del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016, così come integrata con le disposizioni del presente allegato 2, impiegando le proprie risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli da effettuare avvalendosi di ARPA Sicilia, specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo;
3. L'Autorità di Bacino, avvalendosi di ARPA Sicilia, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, predispone ed attua, anche al fine della designazione di eventuali ulteriori zone vulnerabili, un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia dei Programmi d'azione adottati nelle zone vulnerabili, che permetta di evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque, nonché l'evoluzione delle pratiche agricole e la presenza dei nutrienti nei suoli coltivati. A tal fine l'Autorità di Bacino può fare riferimento, in via orientativa, all'Allegato VIII del D.M.5046/2016;
4. L'Autorità di Bacino, avvalendosi di ARPA Sicilia, predispone ed attua in ogni caso un piano di monitoraggio, al fine di verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio scambiabile. Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. L'Autorità di Bacino, di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ed il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, individua i limiti di accettabilità delle concentrazioni di tali sostanze nel suolo sulla base delle specifiche condizioni locali;
5. Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono tenere un registro aziendale delle operazioni di applicazione al suolo di cui al Titolo V del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5046 del 25 febbraio 2016, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 2. Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura darà disposizioni procedurali specifiche per la redazione e gestione dei suddetti registri aziendali;
6. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 5 è finalizzata all'accertamento:

a) della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;

b) del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

7. Nei sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- presenza delle colture indicate;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

8. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, oltre alle verifiche necessarie in sede di rilascio di A.I.A. o di A.U.A. regionali, procede alla verifica periodica delle operazioni di spandimento ai fini di tutela ambientale secondo un piano concordato con il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, effettua i controlli di competenza e fornisce il supporto tecnico necessario al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui di cui all'articolo 1;

9. L'Azienda Sanitaria Provinciale procede al rilascio del giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza;

10. I Liberi Consorzi o le Città Metropolitane, sulla base delle comunicazioni ricevute, elaborano ed attuano un Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, effettuano i controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui alla disciplina del D.M.5046/2016, così come integrata con le disposizioni del presente allegato 2, impiegando le proprie risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario, e procedono all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni;

11. Ai sensi dell'art.112, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n.152 del 2006, i Liberi Consorzi o le Città Metropolitane, sulla base dei controlli effettuati, di quanto comunicato dal Dipartimento dell'Ambiente a seguito delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 8 del presente allegato 2 e/o di quanto comunicato dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura a seguito dei controlli e verifiche di cui al comma 2 del presente articolo, impartiscono specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio delle attività di cui al presente allegato 2, nel caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche vigenti e/o delle prescrizioni impartite;

12. Ai sensi dell'art.28, comma 8, della Legge Regionale n.10 del 27 aprile 1999, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge n.689/1981 è il Libero Consorzio o la Città Metropolitana competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art.18 della stessa legge, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.22 e 23 della legge n.689 del 24 novembre 1981;

13. Il sindaco riceve la comunicazione di cui all'articolo 2, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui di cui all'art.1; inoltre, effettua i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

\*\*\*

Si precisa che Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha delegato l'Organismo Pagatore Agea per l'esecuzione dei controlli in loco a campione sulle aziende agricole che aderiscono alle misure agroambientali di pertinenza dei relativi bandi attivati, al fine di accertare i requisiti previsti in materia di condizionalità e sostenibilità ambientale. I verbali di visita ispettiva relativi ai sopralluoghi effettuati vengono inseriti nel programma istruttorio informatico del SIAN ai fini della eventuale determinazione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni rilevate durante i controlli. Nei casi di eventuali segnalazioni pervenute o comunque di presunte irregolarità commesse dagli imprenditori agricoli sulla scorta dei dati rilevabili nell'iter istruttorio o in ogni caso disponibili, gli uffici istruttori degli Ispettorati Agricoltura possono richiedere l'inserimento di determinate aziende agricole nel campione dei controlli in loco. Particolare attenzione ai fini delle suddette segnalazioni verrà riservata alle aziende che, dai controlli istruttori, non risultano adempienti in merito al rispetto del carico uba ammissibile imposto dai bandi ed, in genere, nelle inadempienze relative al rispetto delle tempistiche e quantità di fertilizzanti consentite.

#### • **Ulteriori misure di sviluppo rurale**

Al fine di realizzare progressi significativi nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE in relazione agli impegni assunti nel Piano di Sviluppo Rurale dalla Regione Siciliana, oltre alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ed alla definizione delle norme vincolanti del Codice di Buona Pratica Agricola si prevede di attivare una serie d'interventi a favore dell'adempimento degli obblighi previsti attraverso azioni di divulgazione e formazione dei tecnici e degli operatori agricoli.

Di seguito si riporta la sintesi degli interventi di Sviluppo Rurale del PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 che saranno attuati dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. Tra le

suddette misure il presente Programma d'Azione – Aggiornamento 2022 recepisce quelle stabilite in sede di definizione del nuovo PSR, con particolare riferimento alle misure il cui obiettivo sarà quello di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento.

**- SRA020 - ACA 20 - IMPEGNI SPECIFICI DI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI.**

*L'intervento sostiene l'appropriato utilizzo dell'azoto, con rafforzamento della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climalteranti potenzialmente originate dalle attività di fertilizzazione attraverso l'adozione di un piano di concimazione specifico per ogni coltura che stabilisca le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da applicare alla fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni al fine di calibrare i potenziali fabbisogni delle colture.*

L'intervento si articola in 2 azioni cumulabili fra loro sulla medesima superficie:

Azione 1: uso sostenibile dei nutrienti;

Azione 2. riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all'uso di fertilizzanti.

**- SRH003 ed SRH004**

Considerata l'importanza che il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura attribuisce alle azioni formative ed informative da destinare agli imprenditori agricoli anche al fine di accrescere le loro competenze professionali e sensibilità sulle tematiche di tutela ambientale, è stata prevista l'attivazione dell'intervento SRH003 – *Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, forestale ed i territori rurali* e dell'intervento SRH004 – *Azioni di informazione per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali*.

**- SRH003 - AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADDETTI DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E I TERRITORI RURALI.**

*L'intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli operatori pubblici e privati su tematiche afferenti all'agricoltura, le foreste, le produzioni agroalimentari e le aree rurali.*

*L'intervento sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività formative di gruppo e individuali quali corsi, visite*

*aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc. L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.*

**- SRH004 - AZIONI DI INFORMAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E I TERRITORI RURALI**

*L'intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. I destinatari delle azioni di informazione sono gli addetti dei settori agricolo, forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale i cittadini e i consumatori.*

*L'attività di informazione rafforza il potenziale umano delle persone per promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e per migliorare la sostenibilità, la competitività, l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali delle imprese agricole e forestali. Inoltre, l'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e può contribuire ad aumentare i legami tra agricoltura e ricerca.*

*L'intervento si realizza attraverso la selezione di progetti informativi che prevedono ad esempio le seguenti azioni: sportelli informativi, incontri, convegni e seminari, prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) anche su supporto multimediale o tramite media e strumenti social/web e altre azioni e strumenti idonei alla diffusione delle informazioni.*

*L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.*

**- Valutazione del carico UBA/HA**

Al fine di adottare iniziative che possano contribuire ad invertire il trend dell'aumento nelle falde acquifere di inquinanti provenienti da composti azotati, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura valuterà attentamente l'opportunità di ridurre da 2 UBA/HA a 1,5 UBA/HA il carico massimo di bestiame ammissibile per tutte le aziende agricole zootecniche ricadenti nelle zone vulnerabili dai nitrati e che parteciperanno ai bandi relativi alle misure agroambientali, attivati dallo stesso Dipartimento con la nuova Programmazione della PAC 2023/2027.

Si ritiene che tale nuovo limite massimo ammissibile di carico UBA/HA possa incidere significativamente ai fini della tutela delle falde acquifere dall'inquinamento da composti azotati, tenuto anche conto che i dati sulla consistenza del bestiame delle aziende agricole sono facilmente rilevabili mediante consultazione al SIAN del fascicolo aziendale e della Banca dati dell'anagrafe zootecnica.

**- Piattaforma telematica “*Quadrifoglio*”**

Verrà definita ed attivata da parte del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura la piattaforma telematica denominata “*Quadrifoglio*” nella quale potranno essere immessi i dati relativi all'impiego di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Con particolare riguardo all'uso dei fertilizzanti, tali dati potranno essere incrociati con le colture e superfici aziendali interessate, mediante consultazione del SIAN, al fine di verificare i corretti quantitativi impiegati. Qualora l'inserimento nella piattaforma informatica citata dei suddetti dati si rendesse obbligatorio, gli stessi consentirebbero di monitorare tramite gli uffici istruttori l'andamento dell'impiego dei fertilizzanti per le aziende agricole che hanno costituito un fascicolo aziendale.

**FAC-SIMILE**  
**REGISTRO AZIENDALE**

Dati del titolare:

Nome e Cognome o Ragione sociale \_\_\_\_\_

Domicilio o Sede legale \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_

Titolo di possesso \_\_\_\_\_

Ubicazione Azienda:

Indirizzo o Contrada \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_

Ubicazione magazzino \_\_\_\_\_

Cod. F. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del conduttore \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022

## Sezione A)

## UBICAZIONE AZIENDA

NUMERO PROGRESSIVO	COMUNE	LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE TOTALE	S.A.U.	COLTURA	NOTE
				TOTALE				

## PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022

## Sezione B)

## OPERAZIONI COLTURALI EFFETTUATE - COLTURA

[illegible]

## PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022

### SCHEDA DI MAGAZZINO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI

NOME PRODOTTO		
COMPOSIZIONE_____		
TITOLO_____		
DATA		
GIACENZA INIZIALE Kg/Lt		
DATA [g. m. a.]	QUANTITÀ ACQUISTATA [Kg/Lt]	QUANTITÀ UTILIZZATA [Kg/Lt]
TOTALE		
GIACENZA FINALE Kg/L.....		
DATA		

NOME PRODOTTO		
COMPOSIZIONE_____		
TITOLO_____		
DATA		
GIACENZA INIZIALE Kg/Lt		
DATA [g. m. a.]	QUANTITÀ ACQUISTATA [Kg/Lt]	QUANTITÀ UTILIZZATA [Kg/Lt]
TOTALE		
GIACENZA FINALE Kg/L.....		
DATA		

NOME PRODOTTO		
COMPOSIZIONE_____		
TITOLO_____		
DATA		
GIACENZA INIZIALE Kg/Lt		
DATA [g. m. a.]	QUANTITÀ ACQUISTATA [Kg/Lt]	QUANTITÀ UTILIZZATA [Kg/Lt]
TOTALE		
GIACENZA FINALE Kg/L .....		
DATA		

## **PROGRAMMA D'AZIONE - Aggiornamento 2022**

### **NOTE AL REGISTRO AZIENDALE**

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il registro aziendale è un documento ufficiale costituito da un libretto a più pagine, unico ed obbligatorio per tutte le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili dall'inquinamento da nitrati e per tutte le superfici aziendali.

Il registro è così costituito:

- da un frontespizio in cui sono riportati i dati identificativi del titolare, l'ubicazione dell'azienda e del magazzino;
- da una o più pagine della Sezione A) UBICAZIONE AZIENDA, in cui vengono riportate tutte le superfici aziendali;
- da più pagine della Sezione B) OPERAZIONI COLTURALI EFFETTUATE;
- da più pagine della SCHEDA DI MAGAZZINO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI.
- da una pagina per eventuali note dell'Unità Operativa di Assistenza Tecnica competente per territorio

#### Sezione A) UBICAZIONE AZIENDA

NUMERO PROGRESSIVO: numerare progressivamente.

COMUNE: in cui ricadono le singole particelle.

LOCALITÀ: nome della località e/o contrada.

FOGLIO: indicare il foglio di mappa catastale in cui ricade la particella.

PARTICELLA: indicare il numero di particella catastale.

SUPERFICIE TOTALE: indicare la superficie espressa in ettari, are e centiare.

S.A.U: indicare la superficie espressa in ettari, are e centiare della Superficie Agricola Utilizzata.

COLTURA: indicare la coltura;

NOTE: eventuali

TOTALE: riportare la superficie complessiva

#### Sezione B) OPERAZIONI COLTURALI EFFETTUATE - COLTURA

DATA: indicare la data di effettuazione dell'operazione effettuata;

TIPOLOGIA OPERAZIONE: indicare il tipo di operazione effettuata (es. aratura, concimazione, interventi fitosanitari, irrigazione, raccolta, etc.)

EVENTUALE NOME PRODOTTO: indicare il nome commerciale del prodotto usato;

QUANTITÀ UTILIZZATA: indicare la quantità utilizzata (in caso di irrigazione, trattamento, concimazione) in Kg/Lt/n°;

SUPERFICIE INTERESSATA: indicare la superficie in Ha e Are sulla quale si effettua l'operazione colturale;

NUMERO PROGRESSIVO Sez. A): indicare il progressivo corrispondente alla Sezione A).

NOME CONTOTERZISTA: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato l'operazione colturale;

NOTE: in caso di trattamento antiparassitario indicare il parassita vegetale o il fitofago per il quale si interviene.

#### SCHEDA DI MAGAZZINO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI

NOME PRODOTTO: indicare il nome commerciale del prodotto fertilizzante;

COMPOSIZIONE: indicare gli elementi che compongono il prodotto;

TITOLO indicare il titolo di ciascun elemento;

DATA: indicare la data della giacenza iniziale;

GIACENZA INIZIALE indicare la giacenza iniziale in Kg/Lt;

DATA: di acquisto o di utilizzo;

QUANTITÀ ACQUISTATA: in chilogrammi o litri;

QUANTITÀ UTILIZZATA: in chilogrammi o litri;

DATA: indicare la data della giacenza finale;

GIACENZA FINALE: in chilogrammi o litri.

**Prima della chiusura annuale calcolare la giacenza finale di ogni singolo prodotto; in seguito utilizzare la pagina successiva, indicando come giacenza iniziale la giacenza finale alla data della chiusura annuale.**